



*Associazione*  
**INSIEME**



Camera Civile di Firenze



# IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

LE MODIFICHE APPORTATE  
DALL'ART. 1 COMMI 30 E 31 DELLA LEGGE 206/2021  
(e non solo...)

Avv. Maria Silvia Zampetti

Firenze, 14 aprile 2022

# LA NORMATIVA PREVIGENTE

## Art. 78 c.p.c.

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.

# CURATORE SPECIALE

**quando MANCA il rappresentante**

**quando vi è CONFLITTO D'INTERESSI col rappresentante**

# **CURATORE SPECIALE DEL MINORE**

## **CONFLITTO DI INTERESSI PATRIMONIALI**

## ART. 320 C.C.

Se sorge conflitto di interessi **patrimoniali** tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.

# CURATORE SPECIALE DEL MINORE

CONFLITTO DI INTERESSI NON PATRIMONIALI

DISCONOSCIMENTO PATERNITA'

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA'

# CURATORE SPECIALE DEL MINORE NELLE AZIONI DI STATO

CONTESTAZIONE STATO DI FIGLIO

RECLAMO STATO DI FIGLIO

# CONFLITTO DI INTERESSI **NON** PATRIMONIALI

## ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE

# Fonti internazionali

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 20.11.1989 (ratificata con l. 28.5.1991, n. 176) - art. 12

- **diritto** all'ascolto
- **diritto** ad esprimere la propria opinione

Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo 25.1.1996 (ratificata con l. 20.3.2003, n. 77) – artt. 3, 4 e 5

- **diritto** all'informazione
- **diritto** ad essere consultato
- **diritto** ad esprimere la propria opinione
- **diritto** alla designazione di un rappresentante speciale in caso di conflitto di interessi

Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore 17.11.2010

- **diritto** ad essere rappresentato da un avvocato in nome proprio nei procedimenti in cui vi è o vi potrebbe essere un conflitto di interessi fra il minore e i genitori o le altre parti coinvolte.

# Corte Costituzionale 83/2011

La Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori ha portata precettiva generale.

# CURATORE SPECIALE E ADOZIONE

PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA'

**CONFLITTO DI INTERESSI**

**IN RE IPSA**

(Cass. 12962/2016)

# CURATORE SPECIALE DEL MINORE E PROCEDIMENTI DE POTESTATE

Corte Cost. 83/2011

«Dal coordinamento tra l'art. 12 della Convenzione di New York, e l'art. 336, comma quarto, cod. civ. si desume che, nelle procedure disciplinate da tale norma, sono parti non soltanto entrambi i genitori ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 del codice di procedura civile».

# Evoluzione giurisprudenza

## Giudizi de potestate

### PROCEDIMENTI ABLATIVI

La posizione del figlio è sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori (Cass. 31.3.2014, n. 7478)

Conseguentemente, in questi giudizi è obbligatoria la nomina del curatore speciale (Cass. 6.3.2018 n. 5256 e Cass. 25.1.2021, n. 1471).

# Evoluzione giurisprudenza

## Giudizi de potestate

### PROCEDIMENTI ABLATIVI

La posizione del figlio è sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori (Cass. 31.3.2014, n. 7478)

Conseguentemente, in questi giudizi è obbligatoria la nomina del curatore speciale (Cass. 6.3.2018 n. 5256 e Cass. 25.1.2021, n. 1471).

# Evoluzione giurisprudenza

## Giudizi de potestate

### PROCEDIMENTI LIMITATIVI

Anche nei provvedimenti limitativi è obbligatoria la nomina del curatore speciale (Cass. 15.7.2021, n. 20248; 26.3.2021, n. 8627)

# Evoluzione giurisprudenza

## GIUDIZI DELLA CRISI

Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957

Il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che concernono il minore, non determina automaticamente, **nel caso di rilevante conflittualità fra le parti** in causa, una situazione di conflitto di interesse fra genitori e figli.

Deve piuttosto ritenersi che essa **può determinarsi in concreto** in relazione a **comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell'interesse del minore** ovvero a **frapporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice**.

Si tratta, in questi casi, di una situazione di conflitto che richiede la nomina di un curatore speciale ma la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito.

# Commissione Luiso

Esistono, tuttavia, tutta una serie di casi gravi, di **elevatissima conflittualità tra i genitori**, che assume **riflessi di forte pregiudizio del minore** al punto da minare lo stesso suo **sviluppo psico-fisico** e, in alcuni casi più gravi, anche **la sua salute**, che però **non necessariamente sfociano nell'avvio di un procedimento de potestate**, integrando solo una sostanziale ma graduale recisione del vincolo genitoriale nei confronti di un solo genitore ovvero neutralizzando, nella pratica, ogni provvedimento adottato dal giudice.

In questi casi, il giudice del merito è tenuto a **verificare in concreto l'esistenza potenziale di una situazione d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e quello preminente del minore rappresentato** e, sebbene non prevista normativamente, **la figura del curatore speciale dei minori si rende, invero, necessaria quando i genitori siano (magari anche temporaneamente) inadeguati a tutelare la posizione del figlio in un processo in cui vengano discussi i suoi diritti, o sussista un conflitto di interessi tra il medesimo ed i genitori**

# CURATORE SPECIALE

Art. 78 c.p.c. – commi aggiunti dalla l. 206/2021

3. Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

4. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.

# Nomina obbligatoria

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

## ART. 1, COMMA 26 L. 206/2021 – PRINCIPIO DI LEGGE DELEGA

### Modifica dell'articolo 336 del codice civile

- la **legittimazione** a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre che ai soggetti già previsti dalla norma, **anche al curatore speciale del minore**, qualora già nominato;
- il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomina il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto **a pena di nullità del provvedimento di accoglimento**;
- con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati.

ART. 1, COMMA 23 L. 206/2021 – PRINCIPIO DI LEGGE DELEGA

Lettera dd)

dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore;

# Nomina obbligatoria

## 2) in caso

- di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o

- di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

# Nomina obbligatoria

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

# Nomina obbligatoria

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

# CURATORE SPECIALE

Art. 78 c.p.c. – commi aggiunti dalla l. 206/2021

4. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.

## Nomina facoltativa

# La legittimazione

## Art. 79 c.p.c.

La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

La competenza prima dell'instaurazione del giudizio

L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa

La competenza dopo l'instaurazione del giudizio

Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede.

## Il procedimento

2. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

## Art. 80 c.p.c. – come aggiornato dalla l. 206/2021

3. Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

# I poteri di rappresentanza sostanziale

## La Commissione Luiso

L'inquadramento sistematico del curatore speciale nell'ambito della disciplina processuale, fa sorgere dubbi in merito alla possibilità di attribuire al curatore del minore, nominato nel corso di tali procedimenti, non solo poteri di rappresentanza processuale, ma **anche poteri di rappresentanza sostanziale, per consentire al giudice procedente interventi puntuali e di immediata realizzazione** (si pensi a contrasti tra i genitori in merito all'esecuzione di scelte fondamentali quali, per esempio, l'iscrizione scolastica o trattamenti medici, quando tali scelte siano state operate dal giudice, ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 4, nei non infrequenti casi nei quali a causa del conflitto nessuno dei genitori si attivi per dare attuazione alle scelte operate dal giudice procedente).

In numerosi tribunali di merito l'attribuzione di puntuali poteri di rappresentanza sostanziale al curatore del minore è stata di **notevole ausilio** per la risoluzione di gravi conflitti. Si propone quindi di prevedere normativamente tale possibilità, disponendo espressamente che il giudice possa attribuire al curatore anche poteri di rappresentanza sostanziale del minore, **che dovranno comunque essere puntualmente individuati**.

In questi casi, la figura del curatore speciale del minore potrà essere dotata di "specifici" poteri di rappresentanza sostanziale conferiti in maniera puntuale dal giudice, tali da consentirgli di operare anche al di fuori del processo ogniqualvolta è necessario rappresentare il minore all'esterno, per esempio con autorità sanitarie o scolastiche, modificando all'uopo la previsione dell'articolo 80 c.p.c.

## Art. 80 c.p.c. – come aggiornato dalla l. 206/2021

3. Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. **Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto.** Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

## Art. 80 c.p.c. – come aggiornato dalla l. 206/2021

3. Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.



*Associazione*  
**INSIEME**



**GRAZIE**

Avv. Maria Silvia Zampetti - Il curatore speciale del minore - Firenze, 14 aprile 2022